

Ristrutturazione debiti del consumatore

**TRIBUNALE DI VERONA**

Il Giudice designato nel procedimento unitario iscritto al numero suindicato ed avente ad oggetto la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da **Silvia Cordioli**, pronuncia la seguente

SENTENZA

richiamato il decreto del 24.4.24 in punto di competenza del Tribunale, qualità di consumatore e condizione di sovraindebitamento della ricorrente, insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII e contenuto della proposta e del piano;

rilevato che, ai sensi dell'art. 70, c. 6 CCII, il gestore della crisi ha depositato il 2.8. 24 apposita relazione, con la quale ha dato atto che non sono pervenute osservazioni;

considerato che, all'esito della comunicazione del decreto di ammissione e in difetto di contestazioni dei creditori, deve essere confermato in questa sede il giudizio di sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per l'omologa della proposta e più in generale il giudizio di fattibilità:

ritenuto che, quindi, sussistano tutti i presupposti richiesti dall'art. 70, c. 7 CCII per l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con conseguente declaratoria di chiusura della procedura:

considerato che, al fine di consentire di verificare la corretta esecuzione del piano (pagamento dei crediti in prededuzione entro cinque mesi dall'omologa, pagamento dei creditori privilegiati a decorrere dal sesto mese e pagamento dei creditori privilegiati a decorrere dal settimo mese e per 41 rate), è necessario che i versamenti mensili siano eseguiti dal ricorrente su apposito conto corrente, intestato alla procedura e condizionato all'ordine del giudice;

considerato che il piano non prevede pagamenti intermedi, ma è opportuno che essi siano eseguiti con cadenza annuale rispettando la necessaria proporzionalità tra tutti i creditori chirografari;

considerato che tali adempimenti dovranno essere posti dal ricorrente in essere sotto la vigilanza del gestore della crisi, ai sensi dell'art. 71, comma 1, CCII;

evidenziato che, poiché il compenso dell'OCC per l'attività del gestore dovrà essere liquidato dal giudice al termine della procedura (art. 71, c. 4 CCII), lo stesso non potrà essere oggetto di immediato pagamento, con le prime risorse disponibili. Al fine di garantire tale pagamento, che gode di prededuzione (art. 6, c. 1 lett. a CCII), il ricorrente dovrà provvedere ad accantonare (mantenendola in giacenza sul conto corrente della procedura che provvederà ad aprire) in occasione dei vari pagamenti una quota proporzionale di tale compenso (considerando quale importo da accantonare complessivamente quello di euro 1249,39, oltre IVA concordato con l'OCC, seppur non vincolante per il Giudice), che sarà poi concretamente corrisposto dopo la liquidazione da parte del Giudice (e nella misura da questi stabilita).

P.Q.M.

Visto l'art. 70. C.7 CCII

OMOLOGA

la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore **Silvia Cordoni**, (cod.fisc c.f. CRDSL72D70L567X), come da ultimo precisata nella relazione del gestore della crisi del 19.9.2023

DISPONE

che **a cura del gestore** della crisi la presente sentenza:

- sia pubblicata entro 48 ore sul sito web del Tribunale di Verona;
- sia immediatamente comunicata a tutti i creditori;
- che l'esecuzione di tali adempimenti sia comprovata documentalmente con la prima informativa periodica

DISPONE

che il **debitore** che ponga in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano, secondo quanto previsto nella parte motiva

DISPONE

